

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese

Il rapido evolversi delle istituzioni bancarie e e l'aumentata rilevanza dei nuovi problemi teologici, economici e giuridici posti soprattutto dai contratti di cambio, ha dato un fondamentale apporto, tra il XVI ed il XVII secolo, all'imporsi di una scienza autonoma del diritto commerciale. Il punto di partenza è l'opera di Benvenuto Stracca che, alla metà del XVI secolo, propone una costruzione sistematica che raccoglie e collega i profili soggettivi, contrattuali e processuali che identificano un diritto dei mercanti e consentono di studiarlo autonomamente: per i contenuti del *Tractatus* del giurista anconitano, i contributi innovativi sembrano ridotti rispetto allo sforzo di raccogliere le fila di una tradizione che si trova in gran parte dispersa nelle opere dei grandi commentatori¹.

Reali novità contenutistiche bisogna cercarle più avanti, ad iniziare dall'opera di Scaccia sui cambi, che apre una tradizione più specificamente giuridica sul tema, e che certo meglio risponde alle esigenze di migliore conoscenza di uno dei campi più nuovi e complessi del diritto commerciale².

Non si tratta, come è ovvio, soltanto di una questione di diversificazione di atteggiamento tecnico-giuridico, ma di adeguamento ai mutati assetti della economia e della finanza europea, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo³.

* Pubbl in *The growth of the bank as institution and the development of money-business law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1993 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 12), pp. 77-89.

¹ V. PIERGIOVANNI, *Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale*, in *L'impresa industria commercio banca secc. XIII-XVIII*, Atti della «Ventiduesima Settimana di Studi» dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 30 aprile - 4 maggio 1990, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1991, pp. 519-525.

² Sull'autore e l'opera si veda R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), p. 39 e sgg.

³ Per i riferimenti generali si rimanda a F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, I giochi dello scambio, Torino 1981, p. 54 e sgg.

Il grande mutamento nelle strutture economiche è anche adombrato nella trattazione, da parte della dottrina giuridica, di un tema significativo, come è quello delle caratteristiche che differenziano la professione del mercante da quella del banchiere: è certo un problema complesso e pieno di implicazioni economiche e sociali, oltre che di diritto, e mi sembra che i differenti temi che esso coinvolge possano venire in luce attraverso l'accostamento di due testi giuridici genovesi.

Si tratta di opere di diversa tipologia, nate per raggiungere finalità diverse: la prima è un *Consilium* dato dal giurista Bartolomeo Bosco, agli inizi del XV secolo, e la seconda un brano di un *Tractatus* scritto da Raffaele Della Torre nel 1641⁴. I riferimenti cronologici, come si vede, sono distanti due secoli, ma sono significativi in quanto rispecchiano mutate situazioni economiche e di operatività tecnica delle categorie dei banchieri e dei mercanti. Infine, e anche questo non è senza rilevanza, il contesto in cui i due autori si muovono è lo stesso, cioè la città di Genova, all'avanguardia, anche a distanza di due secoli, nello sviluppo e nella riflessione sulle tecniche commerciali e bancarie.

Come ho già avuto occasione di rilevare⁵, la tradizione di Genova in tema di attività bancaria è molto antica, e già nei più vecchi cartulari notarili, risalenti al XII secolo, compare la denominazione di *bancherius* a designare una professione. Dalla prima legislazione a noi pervenuta e dai documenti notarili emerge certo lo sviluppo di una imprenditoria specializzata, ma essa è ancora presente, oltre che nel settore creditizio, in quello commerciale: la figura predominante nell'economia genovese è quella del mercante-banchiere che si qualifica proprio per la capacità di operare in campi e con tecniche diverse.

Non è infine senza significato che a Genova, già agli inizi del XIV secolo, operi una magistratura speciale, l'Ufficio di Mercanzia, composto di

⁴ Per notizie sui due autori si vedano, rispettivamente, V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco ed il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890, e R. SAVELLI, *Della Torre, Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, pp. 649-654.

⁵ V. PIERGIOVANNI, *I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed età moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*. Atti del convegno Genova, 1-6 ottobre 1990 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXI, 1991), pp. 205-223.

mercanti, che, oltre ad occuparsi di controversie di commercio, ha competenza anche nelle questioni bancarie⁶.

Tale sostanziale indifferenziazione non impedisce che si specificino progressivamente i rapporti tra le autorità pubbliche ed i professionisti del credito e si impongano regole interne di funzionamento della loro attività, incentrate soprattutto sulla tenuta e sul valore delle scritture e, più in generale, sull'affidamento dei terzi e sulle procedure fallimentari. È interessante notare, perchè si tratta di una peculiarità che resterà nella tradizione normativa genovese sino agli statuti del 1589, che ben due leggi, emanate all'inizio del XV secolo, operano un collegamento specifico tra la professione bancaria e l'istituto del fallimento⁷.

Proprio della interpretazione di queste due norme e della loro applicazione univoca a mercanti e banchieri viene investito il consulente genovese, Bartolomeo Bosco⁸.

Oltre alla soluzione di problemi di competenza e probatori, la prima legge, intitolata *de bancheriis rumpentibus*, stabilisce la nullità degli atti compiuti nei due giorni antecedenti al fallimento e di quelli fraudolenti o dolosi effettuati nel mese precedente⁹.

La seconda norma, di poco successiva, dal titolo *de bancheriis et aliis rumpentibus*, segna invece le differenze della situazione del dissesto dei banchieri da quella degli altri mercanti¹⁰, o almeno di una parte di essi. Viene, infatti, precisato un discrimine tra i banchieri ed i piccoli mercanti, coloro cioè che sono debitori di una somma inferiore a dieci mila lire genovesi. Per i mercanti debitori di una somma superiore, al contrario, le responsabilità patrimoniali, personali e familiari, gli obblighi di esibizione dei libri e le pene sono le stesse dei banchieri. Tra le due leggi esiste un'unica discrepanza, data

⁶ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, p. 91 e sgg.

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), p. 19 e sgg.

⁸ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. 389, pp. 605-607.

⁹ *Volumen Magnum Capitulum Civitatis Ianuae A. MCCCCIII-MCCCCVII*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), Torino 1901, p. 574.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 656-659.

dalla mancata riproposizione, nel testo che parla oltre che di *bancherii* anche di *alii rumpentes*, della nullità degli atti compiuti nei due giorni precedenti la dichiarazione di fallimento: ed è su questa carenza che si dirige la perizia avvocatesca del Bosco, al fine di salvare le ragioni di una delle parti in causa.

La controversia, infatti, coinvolge due mercanti, Luciano ed Ottobono Spinola, falliti per una somma superiore a dieci mila lire e per i quali è stato richiesto l'annullamento degli atti compiuti nei due giorni precedenti al dissesto: i loro avversari, tramite i propri avvocati, sostengono che esistendo una norma che parifica il fallimento dei banchieri a quelli dei grandi mercanti, devono estendersi a costoro tutte le disposizioni in materia. La conseguenza è la richiesta di annullamento degli atti compiuti nei giorni immediatamente precedenti il fallimento, secondo le disposizioni del capitolo *De bancheriis rumpentibus*, che pure, come si è detto in precedenza, non parla di mercanti ma solo di banchieri. Il Bosco ritiene che non si debba fare luogo all'annullamento degli atti suddetti in quanto tra banchieri e mercanti la parificazione non è valida generalmente ed in assoluto ma è limitata alla seconda norma, cioè *de bancheriis et aliis rumpentibus*: « ... parificatio est specialis respectu dispositorum et ordinatorum in hoc statuto, ut apparet ex serie et claris verbis statuti; non autem est parificatio generalis et omnimoda ... »¹¹. Affermare che tutto quanto disposto per i banchieri debba intendersi applicabile anche ai mercanti è certo procedimento di *extensio activa* che esorbita da quanto previsto nello stesso diritto comune: sarebbe diverso, sostiene Bosco, se uno statuto, espressamente o anche tacitamente, operasse tale estensione normativa *propter rationis identitatem*, ma non sembra che questo accada nel caso specifico. Tra le due categorie esiste, infatti, *multa differentia*: l'approvazione da parte dell'Ufficio di Mercanzia, il giuramento e le fideiussioni prestate dai banchieri non sono certo richieste ai mercanti. L'autorizzazione dello stato, soprattutto, alimenta la fiducia dei cittadini verso i banchieri, con la conseguenza che il loro comportamento scorretto si può ripercuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità. La conclusione del Bosco è che alla diversità di condizione giuridica tra mercanti e banchieri non può che corrispondere un diverso trattamento¹².

¹¹ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., p. 606.

¹² *Ibidem*, p. 607: « ... cum multae sint inter bancherios et mercatores diversitates nimirum si diversa est iuris decisio ... ».

La legislazione genovese ed il consiglio di Bosco sembrano attestarsi sulla differenziazione delle situazioni professionali del banchiere e del mercante, e si tratta certo di un segnale importante ai fini di una migliore definizione tecnica degli ambiti di operatività e di responsabilità nei confronti sia dello stato che dei privati.

Al contempo sia la previsione normativa che il consiglio del giurista sono una ulteriore testimonianza del permanere di una ben precisa congiuntura, nella quale banchieri e mercanti vengono considerati allo stesso livello, come principali operatori, talora in negativo come nel caso di un fallimento, della vita economica: sono, in sostanza, entrambi emblematicamente protagonisti della prosperità, e quindi delle vicende socio-politiche, dello stato a cui appartengono.

Ancora nell'opera di un autore come Stracca che, alla metà del XVI secolo, ha scritto il primo fondamentale trattato di diritto mercantile, non viene particolarmente approfondita, e quindi probabilmente non sentita come un problema importante, la differenza tra attività bancaria e mercantile¹³. Egli, dopo aver affermato che «Bellissime etiam dubitare posset aliquis num mercatoris appellatione campsores contineantur», evita di approfondire il problema dal punto di vista dei contenuti e si rifugia in una disquisizione di tipo etimologico. Non si avverte certo, in questa esposizione, alcuna eco dei grandi mutamenti che l'economia europea sta affrontando, nei quali strumenti del credito e speculazione finanziaria hanno una parte da protagonisti.

Diversa è, invece, l'atmosfera che si coglie, direttante o indirettamente, dalle fonti giuridiche genovesi.

La presenza e la predominanza finanziaria nell'impero spagnolo hanno indotto gli storici a parlare di questo periodo come del 'secolo dei Genovesi': sono i banchieri della repubblica, infatti, che diventano finanziatori della Corona e protagonisti delle fiere dei cambi¹⁴.

¹³ B. STRACCHAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De mercatura decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDXC (rist. Torino 1971), p. 380.

¹⁴ F. BRAUDEL, *Civiltà materiale* cit., p. 63; G. DORIA, *Conoscenza del mercato e sistema informativo: il Know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII*, in *La Repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, a cura di A. DE MADDALENA e H. KELLEMBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno, 20), Bologna 1986, pp. 57-121; G. FELLONI, *Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genovés (1541-1675)*, in *Dinero y Credito (siglos XVI al XIX)*, Madrid 1978, pp. 347-359; anche in ID., *Scritti di Storia Economica* («Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXXVIII, 1988»), pp. 511-536.

È possibile già rintracciare il segno di un ambiente economico che sta cambiando nella giurisprudenza *de mercatura* della Rota civile di Genova, elaborata nella seconda metà del XVI secolo, le cui sentenze in tema di banca riguardano quasi esclusivamente controversie legate alle lettere di cambio ed alla loro circolazione¹⁵. L'apporto tecnico-sistematico dei giudici della Rota civile ai problemi bancari appare significativamente rispondente alle mutate realtà economiche: sono gli stessi oggetti delle cause portate alla decisione della Rota, soprattutto i problemi delle fiere, dei banchieri e delle lettere di cambio, che consentono ai giudici di fare chiarezza e di operare, con sentenze spesso molto lunghe ed articolate, tentativi di sistemazione in materie che sono le espressioni più tipiche delle prevalenti esperienze finanziarie che la repubblica sta vivendo nel XVI secolo. Lo sviluppo più pieno di forme di capitalismo, in campo commerciale e finanziario, sempre più fondate sul credito e sulla circolazione delle monete e dei titoli di credito, sembra trovare la scienza giuridica genovese coeva pronta a fornire agli operatori economici gli apporti tecnici necessari.

Ai fini del problema delle diversità con il mercante, da questa documentazione sembra emergere la figura di un banchiere ormai quasi stilizzato nella sua funzione di intermediario di credito, che agisce soprattutto nelle fiere, compensando le lettere di cambio ed i titoli di credito che in esse confluiscono¹⁶: la sua professionalità tende ad una specializzazione tecnica che difficilmente può coniugarsi con il contemporaneo esercizio della attività mercantile.

Come si è visto, nel Medioevo si sono specificate le caratteristiche delle due categorie dei mercanti e dei banchieri e si sono manifestate progressivamente alcune diversità operative che, per Genova, sono soprattutto legate al valore delle scritture ed alle procedure fallimentari. Nel XVI secolo, di fronte ai mutamenti dell'economia europea, il fulcro dell'attività bancaria si sposta in maniera quasi predominante dal commercio alla finanza ed alle operazioni del cambio.

Già la giurisprudenza rotale genovese, nel riflettere nelle sue sentenze le tendenze della pratica del proprio tempo, supera il dotto e teorico compiacimento di Stracca, che, come si è detto, ancora ritiene dubbia la differenza tra i mercanti ed i banchieri. L'ambiente genovese è certo all'avanguardia nel mon-

¹⁵ Questo tema è stato particolarmente approfondito da R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., pp. 93-102; si veda anche V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti* cit., p. 37.

¹⁶ *Ibidem*, p. 28 e sgg.

do finanziario europeo della fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, ed in esso si segnala un divario sempre più netto tra attività bancaria e mercantile.

La ricca documentazione, in gran parte inedita, rinvenuta da Savelli, ha mostrato come questa evoluzione non sia stata senza contrasti, contrappo-
nendo, all'interno dell'ambiente genovese, la 'mercanzia reale' all'attività finanziaria: la polemica non è certo solo teorica, ma coinvolge ben precisi interessi economici ed equilibri sociali¹⁷.

La terminologia non distingue precisamente tra banchieri e mercanti ma questa indifferenziazione appare, piuttosto che il riflesso della pratica, la volontà di non rinunciare ad utilizzare tradizionali consuetudini più lessicali che reali: si conserva, cioè, l'uso di ormai antichi modi di dire, ormai proverbiali – ad esempio *est Genuensis ergo mercator*¹⁸ –, che collegano gli abitanti di Genova all'esercizio della mercatura. Si parla, pertanto, di mercanti che esercitano il cambio, ma l'ampiezza assunta dal fenomeno della speculazione finanziaria farà dichiarare ad un giudice della Rota, *Genuae, ubi vivitur super interessibus*¹⁹.

La consapevolezza di operare in condizioni ormai diverse dal passato ed un interessante tentativo di storicizzare il fenomeno bancario proviene da un altro giurista genovese, attivo nel XVII secolo, Raffaele Della Torre.

Si tratta di un personaggio di grande rilievo non solo come giurista ma anche come protagonista e testimone di quasi un secolo di vita politica della repubblica. Egli nacque, infatti nel 1579 e morì nel 1666, ed una recente ricostruzione biografica descrive la poliedrica personalità del Della Torre e pone in particolare evidenza il suo importante contributo alle dottrine sui cambi, attraverso un'opera dal titolo *De cambiis* (1641):

« Tutti gli aspetti della problematica dei cambi e delle lettere di cambio vi sono affrontati con un notevole ricorso alla dottrina precedente, sia giuridica sia teologica, con una particolare attenzione anche alla pratica dei tribunali: dopo la terza parte, infatti, vengono ripubblicate e commentate numerose sentenze della Rota romana (concludono l'opera i 'Capitoli e ordini delle fere di Bisenzone', naturale richiamo alla supremazia genovese sul mercato finanziario) »²⁰.

¹⁷ R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., pp. 52-56.

¹⁸ S. SCACCIAE *Tractatus de commerciis et cambio*, Venetiis MDCLXIX, p. 185, « ... quia omnes Genuenses sunt mercatores, in tantum, ut valeat consequentia: est Genuensis ergo mercator ... ».

¹⁹ R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., pp. 50 e 95.

²⁰ R. SAVELLI, *Della Torre, Raffaele* cit., p. 652.

Il problema delle differenze tra banchieri e mercanti è specificamente affrontato da Della Torre a proposito del valore delle scritture presenti nei libri che entrambi, a causa della propria professione, sono obbligati a tenere.

Prima di esaminare analiticamente questa parte, può essere interessante riportare alcune considerazioni svolte dall'autore all'inizio della sua opera: egli propone un *excursus* storico, dal titolo *De origine, progressu, et augmento cambii secundum tempus*²¹, e parte dall'ipotesi che la necessità dei cambi, non avvertita nell'antichità, sia probabilmente divenuta opportuna ed urgente nell'Occidente medievale quando lo spezzettamento dell'Impero e le continue guerre hanno reso incerto o impossibile il trasporto del denaro²². Egli, peraltro, non insiste particolarmente sui problemi posti dalle origini dell'istituto, a suo parere incerte ed opinabili, ma preferisce far riferimento ad un elemento cronologicamente e storicamente sicuro e controllabile: « ... certum est Baldum, qui saeculo a Deo nato decimo quarto circa medium floruit pluribus in locis ... de cambio egisse ... »²³.

Alla metà del secolo XIV, quindi, l'autorità di Baldo attesta la frequenza di contratti che hanno ad oggetto i cambi, ma, come Della Torre ha cura di aggiungere subito dopo, non v'è traccia nell'opera del giurista perugino, ed ancora per lungo tempo dopo di lui, della istituzione e del funzionamento delle fiere esclusivamente dedicate a tali transazioni finanziarie. I contratti funzionavano, quindi, per operare il trasferimento del denaro da una piazza mercantile ad un'altra.

Attraverso la citazione e la datazione di opere successive di autori che si sono occupati di problemi di cambi, Della Torre tende a dimostrare che, ancora

²¹ R. DE TURRI, *Tractatus de cambiis*, Genuae MDCXLI, pp. 16-23.

²² *Ibidem*, p. 20: « ...Quantum vero coniectura assequi licet probabile est tempore, quo Imperium Occidentis ad Germanos devenit, saeculo scilicet a Reparatione Humani Generis duo decimo incipiente, haec contigisse. Tunc primo Italia et Europa nostra, quam Carolo Magno, eiusque successoribus, Ecclesiae splendorem, et Christiani cultus reparationem et legum observantia debebat, colebat in primis. In plura Regna Dynastias ac Respublicas erat distributa: indeque plurima bella, nummismatumque diversitates ac signa. Unde nil mirum si infida aut impossibilis sit facta transportatio pecuniae; et si suspectis signis nummorum deventum in commutationibus ad metallorum pondera et demum si reiecta usura deventum est ad cambium; cum omnes tunc temporis extiterint causae quae ingenium possent ad illud investigandum acuire, et vox ipsa Germanica marcho cambio ingenita, penes quam Gentem erat Imperium, non leve addit coniecturae nostrae pondus ... ».

²³ *Ibidem*, p. 20.

negli anni in cui questi libri sono pubblicati (l'ultima, di Girolamo da Lucca, è del 1517), non esistono fiere specializzate²⁴. Egli ricorda che operazioni di cambi sulle monete si svolgevano anche nelle fiere di Lione, ma come contor- no al settore merceologico e commerciale che rimane predominante²⁵.

L'impulso ad una specificazione del settore finanziario è derivata da una particolare evoluzione della situazione politica europea. I contrasti tra Francia e Spagna e le crescenti esigenze di denaro da finalizzare a scopi bel- lici, induce Carlo V a sottrarre alla Francia il controllo della circolazione monetaria delle fiere di Lione. Il primo passo è lo spostamento delle stesse a Besançon, ove si organizzano quattro fiere all'anno, specializzate però nelle operazioni di cambi monetari, ed in esse la presenza dei Genovesi è predo- minante²⁶. La data di inizio è fissata dal Della Torre al 1527²⁷, e negli scritti successivi a questa data si trova menzione di questo tipo di cambio, il così detto *cambium nundinarium*²⁸.

²⁴ *Ibidem*, p. 20: « ... Nec aeque dubitari potest aevo eodem, et longe posteriori in usu non fuisse Cambia feriarum; sed tantum loquutos auctores de illo, quod fiebat de Plateam ad Plateam, quod manifestum fit nedum ex lectura Baldi locis laudatis, ubi de his tantum, non autem de illis, quae in feriis celebrantur, scripsit, sed etiam ex traditis per Laurentium Rodulfinum Florentinum in tract. de usur. 3. part. princ. qu. 1 num. 1 usque ad fin. qui scripsit anno salutis 1404 et referens Cambia, quae tunc temporis erant in usu, eorum, quae celebrantur in feriis et pro feriis non memini; et multo maxime ex eis quae docet Ambr. De Vignate in tract. de usur. § fin. num. 270 et infra, edito Taurini anno a Partu Virginis 1460, qui pluribus Cambiorum generibus relatis, huius vero feriarum non meminit. Immo nec F. Hieronimus de Luca, qui tractatum de Cambiis ex professo edidit anno 1517 (nec ante eum Silvester, qui circa eadem tempora floruit in Summa) de Cambio feriarum loquuti sunt, quantumvis de marca, eiusque valore ac pretio, et feriis Lugdu- nensibus mentionem fecerint. Et tamen non reperto, nec instituto feriarum Cambio incertus adhuc vagus ac imperfectus erat huiusmodi contractus ... ».

²⁵ *Ibidem*, p. 22.

²⁶ G. DORIA, *Conoscenza del mercato* cit., pp. 72-73.

²⁷ G. FELLONI, *Un système monétaire atypique: La monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI^e-XVIII^e siècles*, in *Etudes d'histoire monétaire, XII^e-XIX^e siècles*, a cura di J. DAY, Lille 1984, pp. 249-260 (anche in ID., *Scritti di Storia Economica* cit., pp. 569-582), che così sintetizza il fenomeno: « On sait que les foires de change de l'âge moderne étaient des marchés périodiques où l'on traitait exclusivement des affaires de change (aujourd'hui on dirait de 'devises'). Ces institutions particulières étaient une invention génoise dérivée, par un processus de spécialisation, des foires mixtes de marchandises et de change qui, au cours du XV^e siècle et au début du XVI^e avaient prospéré dans plusieurs places de l'Europe. Les foires génoises de change apparaissent en 1535 à Besançon ... ».

²⁸ R. DE TURRI, *Tractatus de cambiis* cit., p. 22: « ... Sufficiat pro instituto sermone colle- gisse Cambia feriarum, Cambium scilicet usquequaque perfectum, tunc temporis, quo tempore

Verso la metà del XVI secolo, quindi, i riflessi della situazione politica ed economica europea ed il perfezionamento degli strumenti tecnico-finanziari e giuridici relativi a questi contratti concorrono a determinare condizioni di operatività estremamente diverse rispetto al passato: nella stessa opera del Della Torre, quando l'autore passa a discutere sulle differenze che intercorrono tra mercanti e banchieri, emerge chiaramente la consapevolezza di un mutamento che significa la chiusura di un'epoca.

L'occasione a fissare in termini precisi le caratteristiche che differenziano i banchieri dai mercanti si presenta quando il Della Torre si chiede se l'annotazione, a debito ed a credito, di una lettera di cambio in un libro ufficiale di commercio possa considerarsi una forma di pagamento: la conseguenza è la liberazione dal debito del primo emittente della lettera medesima²⁹.

L'autore svolge una serie di considerazioni che lo portano ad un prima *conclusio*: le scritture contenute nei *libri rationum* dei mercanti e dei tutori sono un efficacissimo mezzo di prova contro lo scrivente, ma si esclude che da esse possa formalmente sorgere un contratto, una obbligazione o una forma di pagamento³⁰.

Agli effetti probatori, inoltre, è importante distinguere chi abbia fatto l'annotazione, se un mercante o un banchiere, in quanto 'longe diversos effectus, etiam in proposito probationum oriri per directionem scripturae'³¹.

È questa la ragione per la quale Della Torre ritiene opportuno chiarire le diversità tra le due categorie di imprenditori economici, premettendo che mentre i mercanti confusamente ammettono tale distinzione ma, incapaci di rico-

feriae Vesuntionem trasportata fuerunt, coepisse, anno scilicet 1527. Et Doctores, qui exinde de Cambio Nundinario scripserunt, de hoc cambio perfecto sensisse et intelligendos esse ... ».

²⁹ *Ibidem*, p. 257: « ... quaeritur an scilicet per huiusmodi directionem scripturae intelligatur facta solutio. Cuius quaestionis utilitas ex eo maxima apparet, quia, si facta intelligatur solutio per huiusmodi directionem scripturae, ex consequenti intelligitur Cambii contractus suam consequutus perfectionem, de qua disputamus, et successive liberatur dator litterarum obligatus ex Cambio, alias vero, non, per ea quae superius diximus ... ».

³⁰ *Ibidem*, p. 258: « ... Prima conclusio: per directionem scripturae quae fit in libris mercatorum, et ut talis scriptura est, nullam resultare obligationem, nullam solutionem, sed probationem solum eorum, quae in illa scriptura secundum subiectam materiam continentur ... ».

³¹ *Ibidem*, p. 259: « ... Secunda conclusio: etiam in ordine ad probationem de qua supra in prima conclusione, valde referre an directio scripturae in libris fiat vel a mercatore vel a Bancherio, et ex sola conditione personae scribentis, quod sit Bancherius vel mercator, longe diversos effectus, etiam in proposito probationum oriri per directionem scripturae ... ».

noscerne le cause, *se et alios in difficultates inextricabiles involvunt*, i giuristi usano i due termini come sinonimi ed i teologi non si curano del problema³².

Eppure la stessa tradizione storica è di aiuto in questo caso, in quanto nel diritto romano è ben differente la posizione degli *argentarii* e *nummularii* rispetto ai mercanti: si riconosce, certo, l'utilità sociale dell'esercizio della mercatura, ma in tale attività manca la funzione pubblica che qualifica, al contrario le altre due categorie³³.

Al Della Torre non sembra che la situazione sia mutata, nei suoi termini giuridici fondamentali, in epoca medievale, che pure egli sente ormai molto lontana: Paolo di Castro è ricordato come un giurista *ex antiquioribus*, e Pietro degli Ubaldi come uno scrittore di altri tempi, *illorum temporum scriptor*. Costoro qualificano i banchieri della propria epoca, e Stracca segue ancora nel XVI secolo la loro opinione, come operatori che « *causam a publico habuisse, nec sine approbatione personae et praestatione fideiussorum permissos* »³⁴.

³² *Ibidem*, « ... Quod ut probem praemittenda est differentia inter mercatorem et Ban-
cherium, per quam et manifestior erit veritas propositae conclusionis, et simul fidem meam
exolvam, quam memini me alibi oppignorasse de tradendo discrimine praedicto; certe inter
praedictos discrimen agnoscunt mercatores, sed cum causas ignorent in factorum contingentiis
saepe, ne dicam semper, invicem confundunt: ex quo se et alios in difficultates inextricabiles
involvunt. Nostri vero iuris interpretes (praesertim recentiores) parum advertunt, quin immo
pro synonymis eis utendo, nec antiquiorum placita apte deducunt ad decisionem causarum,
nec ius ipsum intra constitutos a Iurisprudencia limites coercent, sed ad omnino extranea ple-
rumque deducunt. Theologi vero nihil poenitus curant ... ».

³³ *Ibidem*, pp. 259-260: « ... Iam vero, iure Romanorum Argentarios ac Nummularios ...
longe diversos fuisse a mercatoribus, ex eo patet, quod mercatores generali appellatione illi dice-
bantur qui, emendo et vendendo, mercaturam exercere dicebantur ... Nec opus unquam habebat,
prout nec etiam habet hodie, aliqua auctoritate publica, qua concedente potest mercaturam exer-
cere, ut omnibus notum est ... Licet enim mercatorum munus et exercitium utile ac fere necessa-
rium sit Reipublicae ... non per hoc dicitur habere causam publicam, prout habent Argentarii et
nummularii, quorum ministerium publicam habere causam cautum habemus ... Et qui eorum fidei
credebat, sequuti fidem publicam dicebantur ... Quod de mercatura dispositum non legimus ».

³⁴ *Ibidem*, p. 261: « ... Nimirum nec temporibus nostris desiderantur nummularii, et
quidem servato discrimine de quo supra cum mercatoribus, et hi sunt Bancherii, et loco mensae
illorum temporum successerunt Banchei, seu melius banchei nostri temporis, ad eadem prorsus
destinata. Paulus Castrensis ex antiquioribus (quem ego viderim) primus cons. 284 lib. 1 de ban-
co et Bancheiis cum distinctione a mercatore loquitur. Quin immo de eadem persona, sub dupli-
ci qualitate Bancherii et mercatoris ex professo disseruit. Ex cuius dictis colligitur quod Banchei
sui temporis habebant mensam, pro qua ad favorem creditorum praestabant fideiussores, etiam ad
scripturam, seu libros mense, qui libri scribebantur a notario publico, et publice tenebantur, pa-

Della Torre ricorda che il requisito dell'autorizzazione della pubblica autorità è ancora richiesto in grandi stati moderni, come la Francia e la Spagna³⁵. Anche per l'Italia il controllo pubblico « mos ... frequentatissimus olim fuit, nec nostris temporibus prorsus exolevit », ma c'è un adeguamento alle mutate condizioni di operatività professionale del banchiere, per cui « ... viget praecipue Genuae, et potissimum in feriis, ubi cambia celebrantur, Romae, Neapolis et Venetiis et alibi ... »³⁶.

Il discorso di Della Torre si allarga, poi, a precisare la fenomenologia e le tipicità delle istituzioni bancarie che vede operare sotto i propri occhi. Se è necessario, egli afferma, che ogni banca abbia l'approvazione della pubblica autorità e predisponga un fondo per rispondere alle richieste di rimborso, è altrettanto vero che « non parum inter se differunt, tum ratione fidei et celebritatis ... tum etiam institutionis ... ». Tali differenze di fama, di affidabilità e di struttura sono strettamente correlate ad una fondamentale dicotomia: « ... ipsorum divisio potest fieri, ut alia sint iuris et spectationis privatae, alia vero iuris et spectationis publicae ... ». I collegamenti con gli stati, l'ingente giro di capitali ed il rigore dell'amministrazione supportano la fa-

tentes omnibus, ex quibus circumstantiis manifeste apparet et hos Bancherios, ad instar nummulariorum, publicam causam habuisse. Cum eadem distinctione de praedictis meminit Petrus de Ubaldis in tract. de duob. frat. octa. par. princ. qu. 32 aequalis illorum temporum scriptor. Qui hos bancherios vocat campsores retinentes tapetum Cambii; hinc celebre nomen mercatorum de tapeto, praesertim apud Hetruscos, et memini me legisse in Florentinorum historiis (opinor apud Scipionem Admiratum) dum florentem statum et opes illius civitatis extollunt, potissimum argumentum desumi, a quam plurimis mercatoribus de tapeto in illa civitate existentibus, quos, ex dicto Petri de Ubaldis, loco citato, Bancherios haud dubie fuisse conicio: eosdem ex Castrensi, quem sequitur Stracha de decoct. part. ult. nu. 25 causam a publico habuisse, nec sine approbatione personae et praestatione fideiussorum permisos ... ».

³⁵ *Ibidem*, « ... Quod ipsum de Regno Franciae, ubi nullus audet bancam Cambii tenere, nisi auctoritate Regia, et qui contrarium faciunt acriter puniri testatur Papius ... Et sequitur Matheus ... testatur solere Reges Franciae in illustribus Regni Civitatibus id concedere, interdicto huiusmodi munere omnibus aliis, quibus Regio diplomate concessum non fuerit. Quod ipsum de Regno Hispaniae testatur Covaruvias ... tradens hoc officium interdictum esse privatis et omnibus, nisi in cura Principis habitantibus, ab eo specialem commissionem et licentiam habentibus: in aliis Civitatibus et locis illis permitti, qui a Collegio Decurionum sunt nominati et electi ... ». L'affermazione che « ... mercatores nostri temporis publicam causam vel ministerium non gerunt ... » si trova anche in un'altra fonte dottrinale spagnola coeva, F. MUNNOZ DE ESCOBAR, *De ratiociniis administratorum et computationibus variis aliis Tractatus*, Francofurti MDCXVIII, p. 152 (devo la segnalazione alla cortesia dell'amico Prof. Bartolomé Clavero, che ringrazio).

³⁶ *Ibidem*.

ma e l'affidabilità dei banche collegati ad istituzioni come San Giorgio a Genova, Santo Spirito a Roma e la Santissima Annunziata a Napoli³⁷.

Una logica diversa è invece alla base dei banche privati che, seppure muniti di autorizzazione pubblica, si muovono nella prospettiva della *privata utilitas*. I depositi vengono investiti per ottenere il massimo di utile e, malgrado i banchieri si sforzino di dare prestigio ed affidabilità alle proprie imprese, spesso la speranza di maggiori guadagni induce a speculazioni rischiose e conduce alla rovina. Come afferma Della Torre

« ... Ad illorum enim defectum banca facile deficiebant, et in miserabiles exitus incidebant, et hinc frequentissime Genuae, Neapoli, Messanae et Florentiae banchorum decoctiones; ita ut in locis praedictis, in quibus alias frequentissimus erat banchorum usus, nostris hisce temporibus, fere exoleverit, iis solum vigentibus, quae iuris et spectationis publicae sunt ... »³⁸.

Questi dati di fatto, colti dalla realtà del funzionamento dei banche pubblici e privati del proprio tempo servono, peraltro, a rimarcare il maggior rigore che disciplina la professione del banchiere ed a ribadire la maggiore forza probatoria delle sue scritture rispetto a quella del mercante:

« ... Nam scriptura, quae fit in libris mensae seu banche ... cum supponatur in banco ipso adesse pecuniam solutioni paratam, denotat pecuniam illam in banco existentem pro illa rata et quantitate ad eum spectare, cui inscribitur ... »³⁹.

La stessa cosa non si può certo sostenere per il mercante, e la ragione fondamentale è insita nelle stesse modalità operative che afferiscono alla sua professione:

« ... Nam cum de natura mercaturae non fit ut mercator necessario habeat pecuniam solutioni paratam. Quin immo multo probabilius est eam habere in mercibus implicatam, et non raro intricatam scriptura, quae in eius libris dirigitur, licet generaliter probet contra scribentem, non tamen est tantae efficaciae qualem esse probavimus scripturam Bancherii ... »⁴⁰.

La conclusione finale è che dai libri mercantili non può inferirsi il pagamento e neppure la eventuale prova dello stesso, al contrario di quanto accade per i banchieri e per le loro scritture, ma dalle affermazioni di Della Torre sembra che si possa dedurre qualcosa di più. Non sono soltanto

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*, p. 263.

³⁹ *Ibidem*, p. 265.

⁴⁰ *Ibidem*.

l'autorizzazione pubblica o le garanzie economiche apprestate che separano le due professioni, ma sono piuttosto i campi di azione e le modalità operative assolutamente diverse a fare la differenza.

Si è assistito, infatti, ad un processo di progressiva specializzazione tecnica che ha consegnato ormai ad un passato lontano la figura del mercante-banchiere: le fiere dei cambi, di cui il Della Torre è un convinto assertore, con l'esclusiva presenza della pura speculazione finanziaria, è forse lo specchio più fedele di questa nuova immagine della professione bancaria. Non mancano certo, a Genova e nello stesso periodo, voci discordi ed allarmate, come quella del Peri, che vedono ancora nel commercio la vera fonte della ricchezza di uno stato⁴¹.

Nell'opera del Della Torre, però, esse non trovano alcuna eco e, in tale prospettiva, non è forse casuale che egli non faccia assolutamente menzione dell'opinione del Bosco, il cui volume di *Consilia* è stato pubblicato postumo, nel 1630, solo qualche anno prima della composizione del trattato sui cambi. Sono ormai lontane, nel tempo e nella pratica, le affermazioni del Bosco tendenti a chiarire una normativa che, timidamente e limitatamente alle ipotesi di fallimento, cercava di trovare una strada per proteggere malcapitati clienti dalle temerarie imprese di mercanti e di banchieri troppo ardentosi. E se qualche scrupolo morale fosse intervenuto, la ambiguità dell'accostamento tra banchieri e mercanti poteva essere ancora richiamata e servire di giustificazione. Ecco, per concludere, l'opinione di Scaccia:

«... Primo dico, in eodem periculo versari etiam animas mercatorum et negotiatorum et cuiuslibet divitis, et tamen mercatura et divitiae non sunt prohibitae ... immo sicut propterea mercatura publice et palam exercetur ... ita etiam publice exercetur ars campsoria et negotiatio cambiorum, et non solum Genuae, ubi omnes fere cives, sive nobiles, sive plebei, sive divites, sive pauperes, sive magistratum gerentes, sive privatam vitam agentes, sive in dignitate constituti, ut Doctores, sive alius quisque adeo negotiis cambiorum et mercium incumbunt, ut res etiam ad mulieres pervenerit, et nemo ex his momento temporis suas pecunias otiosas tenet ... sed etiam in aliis Civitatibus, et quamplurimi divites, infimates, mediocres, summates et etiam ecclesiastici utuntur hac arte campsoria ...»⁴².

⁴¹ C. COSTANTINI, *La ricerca di un'identità repubblicana nella Genova del primo seicento*, in *Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento* («Miscellanea Storica Ligure», VII/2, 1975), p. 62 e sgg.

⁴² S. SCACCIA, *Tractatus de commerciis et cambio* cit., p. 135.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo